



C O M U N E D I U D I N E

Servizio Edilizia Privata

U.Org. Attività produttive e SUAP

REGOLAMENTO SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NELLE ZONE TUTELATE.

TITOLO I – NORME GENERALI

ARTICOLO 1 - Oggetto e finalità

ARTICOLO 2 - Definizioni

ARTICOLO 3 - Ambito di applicazione

ARTICOLO 4 - Esclusioni

TITOLO II – NORME DI PROGRAMMAZIONE

ARTICOLO 5 - Suddivisione in zone del territorio comunale

ARTICOLO 6 - Rilascio nuove autorizzazioni – condizioni Zona 1 (Azzurra)

ARTICOLO 7 - Rilascio nuove autorizzazioni – condizioni Zona 2 (Verde)

ARTICOLO 8 - Rilascio nuove autorizzazioni – condizioni Zona 3 (Resto territorio)

ARTICOLO 9 - Distributori automatici

TITOLO III – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

ARTICOLO 10 - Requisiti soggettivi e oggettivi

TITOLO IV – SANZIONI

ARTICOLO 11 - Revoca - Decadenza titoli abilitativi e provvedimenti conseguenti

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 12 - Efficacia del presente regolamento

ALLEGATO A - Elenco vie

ALLEGATO B - Cartografia

TITOLO I – NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il regolamento disciplina le zone di tutela dove l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, come definita dall'art. 4 comma 1 lettera a) della legge regionale 9 dicembre 2025 n. 17 "*Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia*", è soggetta al rilascio di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, in conformità alla normativa europea, statale e regionale di recepimento in materia di somministrazione di alimenti e bevande, in particolare all'art. 45 comma 6 della legge citata, perseguendo il fine della promozione integrata del territorio attraverso interventi coordinati di sviluppo economico e di valorizzazione delle risorse materiali e immateriali del territorio comunale sostenendo la qualità, la stabilità, la sicurezza e la tutela del lavoro.

2. In tali zone il Comune stabilisce i criteri e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni riguardanti sia le nuove aperture sia i trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione.

ARTICOLO 2 - Definizioni

1. Ai fini del Regolamento, vengono richiamate le definizioni della legge regionale 9 dicembre 2025 n. 17 e si intende per:

- a) **ZONE TUTELATE**: specifiche aree di tutela delimitate all'interno del territorio del Comune di Udine;
- b) **SOSTENIBILITA' AMBIENTALE**: misure volte ad una massima riduzione possibile dell'impatto negativo delle attività di somministrazione di alimenti e bevande sull'ecosistema, integrando la responsabilità ecologica lungo tutta la filiera del servizio: riduzione degli sprechi, approvvigionamento responsabile, gestione delle risorse, economia circolare, ecc.

ARTICOLO 3 – Ambito di applicazione

1. Il regolamento si applica agli esercizi di somministrazione previsti dall'art. 45 comma 5 lettera a) della legge regionale 9 dicembre 2025 n. 17 (TIPOLOGIA A) e alla vendita/somministrazione di alimenti e bevande effettuata mediante distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività.

ARTICOLO 4 - Esclusioni

1. Le disposizioni della presente regolamentazione non si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande che si effettuano:

- a) in esercizi di intrattenimento e svago previsti dall'art. 45 comma 5 lettera b) della legge regionale 9 dicembre 2025 n. 17; si tratta di attività quali discoteche, cinema, teatri, locali per spettacoli in genere, dove l'intrattenimento risulta prevalente;
- b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblico;
- c) in forma temporanea;
- d) direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da amministrazioni pubbliche, Enti del Terzo settore, associazioni, cooperative senza fini di lucro;

- e) nei circoli privati, anche non aderenti a enti e organizzazioni nazionali con finalità assistenziali in quanto assoggettati al D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235;
- f) negli immobili di proprietà comunale, tenuto conto del particolare valore storico-architettonico e culturale degli stessi;
- g) negli esercizi annessi alle strutture ricettive, limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
- h) negli esercizi agrituristici, secondo quanto previsto dalla legge regionale 22 luglio 1996 n. 25;
- i) presso la propria abitazione o comunque in locali adibiti principalmente ad abitazioni private da parte di persone fisiche, così come definite dall'art. 50 "*Home restaurant*" della legge regionale 9 dicembre 2025 n. 17.

TITOLO II – NORME DI PROGRAMMAZIONE

ARTICOLO 5 - Suddivisione in zone del territorio comunale

1. Ai fini dell'applicazione di quanto normato all'articolo 1, il territorio del Comune di Udine è stato suddiviso nelle seguenti zone:

Zona 1 – Azzurra

Zona 2 – Verde

Zona 3 – Resto territorio

i cui confini risultano individuati dalla apposita cartografia nell'Allegato B) e comprendono le vie dell'Allegato A).

2. Le zone di cui al comma precedente sono state individuate considerando gli elementi fisici del territorio, le caratteristiche morfologiche ed infrastrutturali, le previsioni urbanistiche e tutti quei fattori che, incidendo sulla mobilità dell'utenza e della popolazione residente, condizionano l'accessibilità al servizio di somministrazione di alimenti e bevande.

3. Qualora un esercizio di somministrazione abbia accesso da diverse vie, comprese in zone diverse, si ritiene rientrante nella zona con previsioni più restrittive.

ARTICOLO 6 - Rilascio nuove autorizzazioni – condizioni Zona 1 (Azzurra)

1. L'apertura di un nuovo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di TIPOLOGIA A e il trasferimento dell'esercizio in Zona 1 sono soggetti ad AUTORIZZAZIONE, da presentare tramite portale regionale SUAP.

2. Il rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura o il trasferimento di esercizi di somministrazione di TIPOLOGIA A in zona 1 è concessa solo se verrà verificata la sussistenza di tutte le seguenti condizioni:

- superficie minima dei locali ove ha accesso il pubblico pari ad almeno mq 60 al netto delle zone destinate a: cucina, locali di lavorazione, magazzini, depositi, servizi igienici ed uffici;
- progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione edilizia e sugli arredi dei locali: gli interventi devono rientrare nella categoria della manutenzione straordinaria o categoria maggiore, ai sensi della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 "*Codice regionale dell'edilizia*"; il complesso degli interventi sui locali e sugli arredi devono essere orientati a riqualificare il locale sviluppandone la potenzialità in relazione all'attività da avviare. Il progetto sarà composto da relazione tecnica dettagliata, disegni e preventivo di spesa a firma

- di tecnico abilitato e sarà valutata dalla Commissione locale edilizia/Servizio edilizia urbanistica;
- evidenza della compatibilità acustica della nuova attività, tramite presentazione di:
 - documentazione ai sensi della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*”, della legge regionale 18 giugno 2007 n. 16 “*Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico*”, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, dimostrante l' idoneità acustica della nuova attività. La valutazione di impatto acustico (VIAC) deve tener conto, nella valutazione, anche della presenza dei clienti nell'area esterna al pubblico esercizio e dell'eventuale attività di allietamento che il locale intende effettuare;
 - dimostrazione dei requisiti acustici passivi dei locali;
 - collaudo acustico dei locali;
 - accessibilità di locali del nuovo esercizio da parte degli utenti, con particolare riguardo all'*universal design*. Le attività di somministrazione dovranno essere dotate di almeno un servizio igienico accessibile;
 - installazione di uno dei seguenti sistemi di sicurezza:
 - sistemi composti da telecamere e videoregistratori con memoria degli eventi, collegati in video alle forze dell'ordine o ad istituti di vigilanza;
 - sistemi di video sorveglianza a circuito chiuso;
 - sostenibilità dell'esercizio che si verifica nel rispetto dei seguenti punti:
 - somministrazione bibite con vuoto a rendere, con proposta ai clienti come alternativa l'acqua dell'acquedotto e messa a disposizione di bevande alla spina in luogo di quelle in lattina o bottiglia;
 - limitazione dell'utilizzo di monoporzioni: utilizzare dosatori per tutti i prodotti che possono essere dati sfusi (zucchero, miele, marmellata, cacao, biscotti, cereali, ecc.); preferire prodotti da forno sfusi all'origine e acquistare prodotti in confezioni grandi e con minimo imballaggio;
 - utilizzare posate, piatti, tovaglioli durevoli o biodegradabili; non utilizzare stoviglie monouso: eliminare posate, bicchieri e tovaglioli usa e getta;
 - essere in regola, alla data di rilascio dell'autorizzazione, con il pagamento delle imposte locali al Comune di Udine;
 - impegno a non installare apparecchi da gioco lecito che consentono vincite di denaro e che sono disciplinati dall'art. 110 comma 6 del TULPS, anche se l'esercizio rispetta il limite dei 500 metri dai luoghi sensibili, come individuati dalla legge regionale 14 febbraio 2014 n. 1 “*Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate*” e da altri provvedimenti del Comune.

ARTICOLO 7 - Rilascio nuove autorizzazioni – condizioni Zona 2 (Verde)

1. L'apertura di un nuovo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di TIPOLOGIA A e il trasferimento dell'esercizio in Zona 2 sono soggetti ad AUTORIZZAZIONE, da presentare tramite portale regionale SUAP.

2. Il rilascio di nuove autorizzazioni, per l'apertura o il trasferimento di esercizi di somministrazione di TIPOLOGIA A in Zona 2, è concessa solo se verrà verificata la sussistenza di tutte le seguenti condizioni:

- superficie minima dei locali ove ha accesso il pubblico pari ad almeno mq 50 al netto delle zone destinate a: cucina, locali di lavorazione, magazzini, depositi, servizi igienici ed uffici;
- evidenza della compatibilità acustica della nuova attività, tramite presentazione di:

- documentazione ai sensi della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*”, della legge regionale 18 giugno 2007 n. 16 “*Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico*”, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, dimostrante l' idoneità acustica della nuova attività. La valutazione di impatto acustico (VIAC) deve tener conto, nella valutazione, anche della presenza dei clienti nell'area esterna al pubblico esercizio e dell'eventuale attività di allietamento che il locale intende effettuare;
- dimostrazione dei requisiti acustici passivi dei locali;
- collaudo acustico dei locali;
- accessibilità di locali del nuovo esercizio da parte degli utenti, con particolare riguardo all' *universal design*. Le attività di somministrazione dovranno essere dotate di almeno un servizio igienico accessibile;
- installazione di uno dei seguenti sistemi di sicurezza:
 - sistemi composti da telecamere e videoregistratori con memoria degli eventi, collegati in video alle forze dell'ordine o ad istituti di vigilanza;
 - sistemi di video sorveglianza a circuito chiuso;
- essere in regola, alla data di rilascio dell' autorizzazione, con il pagamento delle imposte locali al Comune di Udine;
- impegno a non installare apparecchi da gioco lecito che consentono vincite di denaro e che sono disciplinati dall'art.110 comma 6 del TULPS, anche se l'esercizio rispetta il limite dei 500 m dai luoghi sensibili come individuati dalla legge regionale 14 febbraio 2014 n. 1 “*Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate*” e da altri provvedimenti del Comune.

ARTICOLO 8 – Nuove aperture – condizioni Zona 3 (Resto territorio)

1. L'apertura di un nuovo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di TIPOLOGIA A e il trasferimento dell'esercizio nella Zona 3 sono soggetti a S.C.I.A., da presentare tramite portale regionale SUAP.

ARTICOLO 9 – Distributori automatici

1. Nelle zone 1 e 2 è vietata la vendita/somministrazione di alimenti e bevande effettuata mediante distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività.

TITOLO III – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

ARTICOLO 10 – Requisiti soggettivi e oggettivi

1. In tutto il territorio comunale l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è consentito nel rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge.

2. All'atto di presentazione della domanda di autorizzazione deve esserci la disponibilità dell'unità immobiliare (anche se in fase di costruzione o ristrutturazione) cui si riferisce la domanda, a titolo di proprietà, locazione, usufrutto, uso e comodato, anche in forma preliminare.

TITOLO IV – SANZIONI

ARTICOLO 11 - Revoca - Decadenza titoli abilitativi e provvedimenti conseguenti

1. L'attivazione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande deve avvenire entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza; scaduto tale termine l'autorizzazione si intende decaduta di diritto e per iniziare l'attività dovrà essere presentata una nuova domanda.
2. L'autorizzazione è revocata nei casi in cui:
 - vengano meno le condizioni previste dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento, previa diffida al ripristino delle medesime in un congruo termine.
3. La proroga di cui al comma 1 non è concessa in caso di colpevole inosservanza delle disposizioni igienico-sanitarie, ovvero in caso di colpevole ritardo nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 12 - Efficacia del presente regolamento

1. La presente regolamentazione, elaborata in conformità a quanto prescritto dall'art. 45 comma 6 della legge regionale 9 dicembre 2025 n. 17 "*Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia*", entra in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione.
2. Nei successivi 2 (due) anni potrà essere rivista e modificata in relazione alle mutate esigenze del territorio.

ALLEGATO A

Regolamento per le attività di somministrazione di alimenti e bevande - Elenco vie/piazze.

Zona 1 – AZZURRA

Via Cavour
Via Cortazzis
Via Del Carbone
Via Delle Erbe
Via Dei Rizzani
Via Del Monte
Largo Dei Pecile
Piazza Giacomo Matteotti
Piazza Guglielmo Marconi
Piazza Libertà
Via Mercatovecchio
Via Mercerie
Via Nicolò Lionello
Via Paolo Canciani (fino ai civici n. 17 e v.12)
Via Paolo Sarpi
Via Pellicerie
Vicolo Pulesi
Via Rialto
Vicolo Sottomonte

Zona 2 – VERDE

Via Antonio Zanon
Piazza Antonio Belloni
Via Bartolini
Via Bonaldo Stringher
Vicolo Brovedan
Via Caiselli
Vicolo Del Portello
Vicolo Di Lenna
Via Erasmo Valvason
Corte Giacomelli
Via Giovanni Cosattini (da civico n. 1 a civico n. 21)
Via Nazario Sauro
Via Poscolle “Alta” (dal civico n.1 al civico 6)
Via Raimondo D’Aronco (da civico n. 17 a civico n. 46)
Corte Savorgnan
Via Savorgnana (dal civico n. 1 fino ai civici n. 11-bis e n. 12)
Piazza San Cristoforo
Vicolo Sillio
Piazza XX Settembre